SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

81° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 MARZO 1983

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente SEGNANA

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

« Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare » **(1609-B)**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 711, 718
BERLANDA (*DC*), *relatore alla Commissione* 718, 721
BONAZZI (*PCI*) 715, 721
DE SABBATA (*PCI*) 718
MANFREDI, *sottosegretario di Stato per il tesoro* 721
MORO, *sottosegretario di Stato per le finanze* 723
RASTRELLI (*MSI-DN*) 718
TARABINI (*DC*) 717, 718
VENANZETTI (*PRI*) 711

I lavori hanno inizio alle ore 10,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

« Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare » (1609-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei Deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

V E N A N Z E T T I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato attentamente la relazione svolta ieri dal senatore Berlanda, il quale è partito dalla impostazione

secondo cui, pur essendoci negli emendamenti approvati dalla Camera dei deputati alcune norme che possono suscitare qualche perplessità, e anche qualche disaccordo, tuttavia si ritiene opportuno — o necessario — che il provvedimento venga approvato così come ci è pervenuto dalla stessa Camera dei deputati. Io ho molto riflettuto su questo aspetto in quanto, come sottosegretario di Stato al tesoro nel precedente Governo, ho seguito a fondo questo provvedimento, specialmente nell'altro ramo del Parlamento.

Noi avevamo dato qui al Senato una impostazione che, a mio giudizio, rimane ancora la più corretta. Ricordo innanzitutto che il senatore Berlanda, così come la Commissione intera, aveva avvertito i rischi derivanti dal trattare contemporaneamente, in un unico disegno di legge, i fondi mobiliari ed i titoli atipici: ahimè, quella previsione si è rivelata esatta.

Quando, infatti, discutendo in Aula il provvedimento a nome del Governo io presentai il noto emendamento all'articolo 11, lo feci convinto che questo fosse indispensabile, anche se immaginavo benissimo che qualche problema lo avrebbe creato alla luce di quanto dicevo poc'anzi, cioè che forse sarebbe stato opportuno tenere distinte le due questioni. Lo facemmo, dunque, convinti della sua necessità, d'accordo, ed anzi su suggerimento della Banca d'Italia. C'era infatti la preoccupazione che in questo settore si stessero creando alcune situazioni non molto tranquillizzanti.

Quando però mi sono recato alla Camera dei deputati, ho immediatamente trovato degli atteggiamenti piuttosto divergenti: c'era chi sosteneva che non si potessero regolamentare i fondi mobiliari senza contemporaneamente occuparci anche di tutto lo aspetto immobiliare in senso lato, e comunque dei titoli atipici, e chi sosteneva invece che questa problematica poteva intralciare i lavori della Commissione. Io feci quindi la proposta di stralciare la norma dell'articolo 11 che sottoponeva ad autorizzazione i titoli di massa.

Da alcune altre parti venne invece addirittura la indicazione che fosse opportuno far adottare dal Governo, con procedura di urgenza, cioè con decreto-legge, la disciplina relativa ai titoli atipici.

Si capì subito che il nodo della questione era questo, non tanto i fondi mobiliari dato che, come vedremo, salvo per una modifica apportata dalla Camera dei deputati, non si poteva sconvolgere il disegno di legge varato dal Senato. I mesi sono trascorsi, dobbiamo dirlo con chiarezza, indubbiamente perchè la Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati era molto ingolfata di lavori, con un collegamento di contenuto fra questo disegno di legge ed il disegno di legge (Minervini-Spaventa) relativo alle fiduciarie, contenuto che ora ritroviamo inserito completamente in questo provvedimento, con la trattazione parallela delle agevolazioni fiscali alla borsa, eccetera: era comunque un insieme di problemi che rendeva più difficoltoso e senz'altro più lungo l'*iter* parlamentare di questo disegno di legge. Ma il motivo principale del ritardo verificatosi nell'altro ramo del Parlamento è dipeso dalla divisione esistente all'interno dei vari Gruppi politici.

A quel punto, con la presentazione da parte di alcuni deputati di emendamenti piuttosto sostanziosi, e che ritroviamo oggi nell'articolo 12, riguardanti la modifica dell'articolo 18 della legge 7 giugno 1980 n. 216, il Governo si convinse che fosse allora occorreva adottare una normativa più ampia (che però trovò difficoltà di accoglimento all'interno della Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati), una normativa indubbiamente più rigida di quella oggi emersa. Io condivido l'opinione espressa dal senatore Visentini a questo riguardo, anche se forse in maniera meno rigida, e quindi posso anche comprendere la posizione espressa dal senatore Berlanda come relatore, secondo cui con il tempo, attraverso questo obbligo di comunicazione di prospetti alla CONSOB, forse la tipicizzazione di questi titoli si sarebbe di fatto verificata. Perciò per me il problema non era tanto quello accennato, che pure è importante, quanto quello della regolamentazione in fase transitoria dei titoli atipici. Su questa parte, infatti, come vedremo, non c'è quasi

alcun controllo. A quel punto, quindi, il Governo presentò degli emendamenti sui titoli atipici che prevedevano, sempre in fase transitoria, un regime più rigido di quello emerso poi dalla Commissione. E non ho condiviso appieno a posizione assunta dal Governo successivo, più permissiva, come io la chiamo, o, se si vuole, più liberale.

Comunque, non ritengo che le preoccupazioni esistenti siano scomparse. Ho partecipato infatti martedì scorso ad un convegno organizzato a Roma dalla rivista « Fondi comuni di investimento », ed in quella sede ho sentito che le dichiarazioni del ministro Goria erano responsabili, ma anche preoccupate. Egli ha dichiarato che avrebbe preferito una normativa più simile a quella delle obbligazioni e delle azioni, ed ha detto testualmente che si augurava che l'alleggerimento dei controlli non dovesse costituire un elemento di turbativa del mercato, altrimenti si dovrebbe ritenere di aver sbagliato nel concedere la nostra fiducia a questo regime. Perciò la preoccupazione che questa normativa non sia adeguata c'è anche nell'attuale Ministro del tesoro, come accadeva per il precedente, e nella Banca d'Italia.

Ecco perchè io sono un po' preoccupato, in quanto non comprendo perchè, se il Ministro del tesoro del precedente Governo aveva una certa impostazione, rigida, ed essa poi è stata condivisa dalla Banca d'Italia, dall'attuale Ministro del tesoro e da molti esperti in materia, alla fine invece è stata adottata una normativa piuttosto permissiva. Ciascuno è al di sopra di ogni sospetto, ma indubbiamente si tratta di un settore che ci lascia alquanto preoccupati. Inoltre, quando dicemmo che era meglio trattare i fondi mobiliari in maniera separata dai titoli atipici forse avevanmo coscienza che su quest'altro settore si sarebbero esercitate pressioni alla quali non si sarebbe potuto resistere.

Prima di passare ad alcune questioni sui singoli emendamenti, per completare questo discorso di carattere generale dirò che, nonostante la nostra buona volontà e nonostante l'ottimo disegno di legge n. 2124 presentato dal senatore Berlanda e dagli altri senatori democristiani, la legge sui fondi immobiliari per molti anni ancora non si farà.

Da questo deriva la scelta che noi facemmo in Aula con l'emendamento all'articolo 11 che bloccava l'emissione dei titoli atipici: infatti, dal momento che essi venivano bloccati, tutti gli interessati avrebbero spinto perchè si facesse una regolamentazione dei titoli di massa ed atipici. L'attuale regolamentazione è troppo permissiva da un lato, e troppo carente dall'altro. Devo dire sinceramente che, a mio avviso, hanno vinto certe impostazioni: non voglio dire certi interessi, anche se lo penso, ma sicuramente certe impostazioni. Si tratta cioè, a mio modo di vedere, di un contrasto di interessi, certamente non illegittimi, perchè ciascuno, dal proprio punto di vista, è convinto che i propri interessi siano legittimi.

Per quanto riguarda il testo ora all'esame, debbo dire che la modifica apportata dalla Camera dei deputati all'articolo 1 è piuttosto sostanziale, e non di poco conto. Il testo del Senato sottoponeva l'istituzione di fonti d'investimento mobiliare aperti ad autorizzazione del Ministro del tesoro su proposta della Banca d'Italia.

Il testo della Camera dei deputati dice che le gestioni dei fondi comuni possono essere autorizzate sentita la Banca d'Italia e non su proposta della Banca d'Italia. Non è una modifica di poco conto. Inoltre istituisce, e questo forse potrebbe anche trovarmi d'accordo, un diritto soggettivo ad avere l'autorizzazione, una specie di silenzio-assenso; ma in soli novanta giorni, e sentita la Banca d'Italia, non su proposta della Banca d'Italia. Certamente una circolare chiarirà il problema. Non è una questione formale: il Ministero del tesoro dovrà trasmettere copia della documentazione che dovrà esaminare nei novanta giorni. La direttiva della Comunità economica europea che si sta preparando prevede sei mesi più sei mesi, cioè prevede sì il silenzio-assenso, ma con il termine di dodici mesi. Infatti secondo l'articolo 60 del progetto di direttiva comunitaria le autorità devono motivare qualsiasi decisione di rifiuto e comunicarla al richiedente. La mancata decisione entro i termini indicati equivale ad un im-

plicito accoglimento della domanda. Anche la Comunità si muove quindi sul silenzio-assenso, ma qui abbiamo solo novanta giorni, e a mio giudizio, con il sistema del silenzio-assenso, c'è il rischio che non ci sia la possibilità di un approfondito esame delle società che chiederanno l'autorizzazione per istituire fondi di investimento. Non è quindi una modifica di poco conto rispetto a quello che aveva proposto il Senato.

Sempre all'articolo 1 ci sono anche alcune imprecisioni. Al quarto comma al punto *b*), dove si dice: « se la maggioranza degli amministratori e i dirigenti che hanno la rappresentanza legale della società ... », non si capisce chi sono i dirigenti: perchè se si tratta del presidente o dell'amministratore delegato, sono sempre gli amministratori; se sono dirigenti che hanno la procura della firma significa che tutti i dirigenti devono essere nelle condizioni che sono indicate nell'articolo e quindi non solo la maggioranza degli amministratori. Ma questa può essere una garanzia minore. Ho l'impressione che ci sia una parte di confusione.

All'articolo 4 non so se sia condivisibile il testo della Camera dei deputati quando stabilisce in maniera diversa i limiti di investimento che possono fare le società qualora le azioni non siano quotate in borsa. Il loro controvalore — dice l'articolo 4 — non potrà superare globalmente il dieci per cento del patrimonio del fondo. È indubbiamente una spinta a far quotare titoli in borsa; però mi pare sia molto basso il dieci per cento rispetto alle società non quotate in borsa. C'era una proposta di portarlo almeno al venti per cento. Rispetto alle piccole e medie imprese, il dieci per cento è assolutamente basso e non se ne capisce il motivo. Questo, a mio giudizio, danneggia le piccole e medie imprese e tende a concentrare tutti i fondi di investimento su alcuni titoli. Quindi non si va nel senso di ampliare questi fondi di investimento.

All'articolo 11 avevamo stabilito che le operazioni di raccolta di risparmio di altri titoli di qualsiasi natura dovessero essere autorizzate con decreto del Ministero del tesoro sentito il CICR. La Camera invece dice che il controllo avviene al solo fine del controllo dei flussi finanziari, anche qui con una procedura di urgenza: venti giorni. La Banca d'Italia può stabilire l'ammontare massimo dell'emissione con decreto motivato. Non capisco però come faccia la Banca d'Italia ad emettere decreti. La Banca d'Italia può intervenire sui tassi di interesse che vengono stabiliti per queste emissioni e si deve affrettare a dare un decreto motivato sulla quantità e la composizione dei flussi. Se l'emissione viene fatta a dei tassi di interesse che la Banca d'Italia non ritiene congrui alla situazione del mercato, può dire qualcosa o no?

In sostanza, questo articolo 11 toglie alla Banca d'Italia una serie di poteri. Non riesco a capire perchè per le azioni e le obbligazioni, di cui conosciamo tutto, ci siano ancora dei vincoli piuttosto severi mentre per l'emissione di questi titoli di cui non conosciamo praticamente nulla lasciamo praticamente libero il mercato. L'impressione che emerge è che si tende a dire: non controlliamo, lasciamo alla libera fantasia degli operatori finanziari di operare in questo mercato, non mettiamo vincoli. Mi turba questa impostazione.

Sull'articolo 12 non voglio aggiungere altro a quello che ha detto il senatore Visentini, che ha rilevato con chiarezza le incongruenze o almeno le oscurità delle norme che sono state qui inserite, secondo il testo della Camera dei deputati. C'è una grande confusione anche qui, dove si tende a confondere la emissione con l'offerta al pubblico.

Vi è poi una grossa modifica all'articolo 13. Il Senato aveva introdotto le norme che stabilivano che le società fiduciarie dovessero far conoscere i titolari delle azioni nel momento in cui si andava all'assemblea dei soci. Qui non se ne fa menzione, si stabilisce una norma diversa. Inoltre non si tiene conto a questo punto delle conseguenze che questa norma potrà avere su altri settori. Infatti il disegno di legge Minervini-Spaventa, da cui proviene la norma, aveva anche altre norme che lo rendevano più completo.

Signor Presidente, l'insieme di questo esame che ho potuto fare, anche in modo un po'

affrettato, delle diverse norme porta alla luce l'esigenza di alcune modifiche che dovranno essere apportate. Non per fare il braccio di ferro con la Camera dei deputati: però mi sembra sia prevalsa una certa impostazione alla Camera dei deputati, e non capisco perchè debba prevalere quella della Camera e non quella del Senato. La nostra impostazione era più rigida, vi erano maggiori controlli. La Camera dà la massima libertà di offerta salvo il controllo della CONSOB attraverso prospetti informativi. Perchè dobbiamo avere la preoccupazione che nell'altro ramo del Parlamento non possano essere accolte alcune modifiche che potremmo proporre, senza riproporre la tipicizzazione, visto che la Camera dei deputati l'ha scartata? Alcune di queste norme si potrebbero rendere un po' più rigide, a garanzia del risparmiatore. A mio giudizio per i fondi di investimento e per i titoli atipici la garanzia data al risparmiatore è quasi nulla rispetto alle garanzie che si sono volute dare agli emittenti dei certificati e dei titoli atipici stessi. Ecco, Presidente, se c'è un orientamento da parte del Ministro ad apportare delle modifiche, io presenterei degli emendamenti. Se vedo che l'orientamento è quello di non toccare nulla, resti alla cronaca (non posso dire alla storia) questa mia dichiarazione.

B O N A Z Z I . Vorrei fare alcune osservazioni richiamandomi a quanto abbiamo detto nel corso dell'esame del disegno di legge che ci torna dalla Camera per la parte più nuova che è stata da essa introdotta. L'indagine conoscitiva che abbiamo condotto qui al Senato, come diceva giustamente il relatore, è stata largamente utilizzata dalla Camera per adottare quelle modifiche che hanno introdotto una disciplina, sia pure sommaria, sui fondi immobiliari e sui titoli atipici.

Condivido molte delle cose dette dal senatore Venanzetti, che, quindi, non ripeterò. Le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati possono essere in gran parte considerate un miglioramento del provvedimento. Alcune sono la conseguenza dell'accoglimento di emendamenti già da noi presentati in questa sede e che non furono accolti, salvo quella, su cui si è soffermato il senatore Venanzetti, relativa all'introduzione dell'autorizzazione mediante silenzio-assenso, che appare, a mio avviso, discutibile e pericolosa, in quanto richiederà da parte della Banca d'Italia e del Tesoro la istituzione di un servizio molto efficiente e penetrante, che sia capace di evitare che si possa verificare il caso del silenzio-assenso, senza per questo ricorrere all'espediente del rifiuto indiscriminato quale comportamento cautelativo dell'amministrazione pubblica, che, nell'approssimarsi della scadenza del termine, emette un provvedimento negativo al solo scopo di impedire che si verifichi l'ipotesi del silenzio-assenso. Con questa osservazione critica nei confronti della soluzione adottata dalla Camera dei deputati, avanzerei perciò la raccomandazione di attrezzarsi per svolgere con efficacia questo compito.

Vorrei poi chiedere un chiarimento, in cui è implicita una perplessità, sull'ultimo comma dell'articolo 8, nel quale è stato escluso l'accertamento dell'insolvenza nel caso di amministrazione straordinaria. Questo vuol dire che i gestori delle società di gestione non rispondono dei reati fallimentari, anche quando si verificano i presupposti per cui questi reati dovrebbero sussistere. Se la interpretazione che do è esatta, questa norma non può non suscitare perplessità. Ricordo che nella discussione sul provvedimento che doveva modificare il regime penale degli istituti di credito discutemmo a lungo sulla nostra proposta che anche per le banche pubbliche, pur mantenendo il regime della liquidazione coatta, fosse introdotta una norma che consentisse tuttavia l'accertamento dell'insolvenza e, nel caso, della responsabilità degli amministratori.

Un'altra osservazione riguarda la lettera *b*) dell'articolo 1, che appare di interpretazione non chiara per quanto si riferisce agli agenti di cambio, per i quali anche dovrebbe valere la norma del triennio, così come nella illustrazione delle modifiche ha anche specificato il relatore. La norma non è molto chiara e quindi, se per altri moti-

vi il provvedimento dovesse essere da noi modificato, mi parrebbe opportuno introdurre anche un chiarimento in proposito.

Analogo chiarimento chiedo per la lettera *b*) dell'articolo 2, dove andrebbe meglio detto che il requisito dell'adeguata organizzazione aziendale è comunque richiesto, in tutti i casi.

Per quanto riguarda i fondi mobiliari, condividiamo l'estensione della competenza alla CONSOB, risolvendosi così quel contrasto verificatosi nel primo esame tra chi sosteneva che il controllo prevalente, addirittura esclusivo, dovesse essere della CONSOB e chi sosteneva che dovesse restare alla Banca d'Italia.

In merito alle perplessità manifestate sull'articolo 9, a me appare chiaro che l'applicazione del regime fiscale previsto dall'articolo deve essere limitata soltanto ai fondi mobiliari. Mi sembra che il testo lasci margine a perplessità che possono prevalere nella interpretazione. Comunque, questo è uno dei punti che dobbiamo chiarire nel corso dei nostri lavori e, sempre che ci si orienti verso alcune modificazioni, è importante che la interpretazione sia esplicita.

Passiamo agli articoli 12 e successivi, di cui apprezzo alcuni elementi, ma resto convinto di quanto è stato detto poc'anzi dal senatore Venanzetti. Era stata adottata una soluzione discutibile che io definirei sommaria, meno rigorosa di quella richiesta da alcuni. Infatti, come ricorderete, era stata chiesta non una regolamentazione transitoria, ma addirittura un divieto di istituzione di fondi che non fossero fondi comuni mobiliari, per bloccare una situazione di cui, nel corso dell'inchiesta da noi svolta, abbiamo valutato tutti gli elementi di pericolosità. Non perchè il fenomeno sia nel complesso negativo; per molti aspetti, anzi, costituisce una delle componenti di vitalità del sistema finanziario e del sistema produttivo; esso però richiede, per le aree che investe, per gli interessi generali e collettivi che impegna, di essere regolamentato, e personalmente sono convinto che non basti la semplice trasparenza. Di qui, mi pare, derivò la decisione di introdurre per i fondi immobiliari e per i titoli atipici un regime transitorio, nel vero senso della parola, affidato alla discrezionalità del Ministro del tesoro, per fronteggiare una situazione, a giudizio di tutti, gravida di rischi preoccupanti e, nello stesso tempo, per mettere il Governo e il Parlamento di fronte all'urgenza di provvedere in via definitiva.

Ricordiamo che il Ministro del tesoro ci disse di essere in procinto di presentare un disegno di legge, dopo che una Commisione di esperti aveva formulato un articolato, e che mancava soltanto l'assenso del Consiglio dei ministri. Il disegno di legge affrontava i temi dei fondi immobiliari e dei titoli atipici. Se non sbaglio il senatore Berlanda e gli altri senatori democristiani per il disegno di legge 2124 si sono avvalsi largamente di quel lavoro. Però è cosa diversa un disegno di legge presentato dal Governo e un disegno di legge presentato da un Gruppo parlamentare, sia pure il più forte nell'ambito della maggioranza. In quella prospettiva e con quello spirito noi presentammo e votammo un ordine del giorno, accettato dal senatore Venanzetti, allora Sottosegretario per il tesoro, che impegnava il Governo alla rapida presentazione di un disegno di legge che regolasse esaurientemente la materia per cui si stava approntando solo un controllo temporaneo, con tutti i difetti che può avere un regime transitorio.

Mi pare che queste preoccupazioni non siano state condivise. Neanche alla Camera si è parlato di regime definitivo. Io, allora, chiedo al Governo cosa intende fare rispetto ai propositi espressi dal Governo precedente, essendovi stata al suo interno una modifica non solo di persone ma anche di composizione della maggioranza. Vi è qualcosa di diverso negli intendimenti del Governo in materia di regolamentazione dei fondi immobiliari e dei titoli atipici? Ritiene che il Governo che la regolamentazione rappresentata ora dal disegno di legge in esame sia sufficiente, non dico per sempre, ma per un periodo di tempo consistente? Quando approvammo l'articolo 11 noi pensavamo che sarebbero passati soltanto dei mesi per iniziare e concludere l'esame di una normativa organica sui fondi immo-

biliari. Questa è la preoccupazione piu grave che in me suscita la soluzione adottata.

Non entro ad analizzare le singole norme, sia perchè lo ha fatto già egregiamente il senatore Visentini, sia perchè a me preme soprattutto stabilire se dette norme devono considerarsi una regolamentazione transitoria a tempi brevi; in tal caso, infatti, le preoccupazioni sarebbero molto ridotte. Un'altra soluzione legittima, ma non condivisa da me, potrebbe anche essere quella di stare a vedere il funzionamento della nuova regolamentazione e dopo un congruo periodo di tempo decidere le modificazioni più opportune.

Comunque, concludo precisando che le mie osservazioni tendono a chiedere che in ogni caso, nel periodo più o meno transitorio, le norme vengano applicate con il massimo rigore. Per esempio, la CONSOB deve indicare la quantità e le caratteristiche dei valori mobiliari offerti, nonchè le modalità e i termini previsti per lo svolgimento dell'operazione. Il compito che si affida alla CONSOB è molto delicato ed io chiedo che, sia pure in un periodo transitorio, sia svolto in modo rigoroso; ed uso questa espressione perchè è la più adeguata ad esprimere il mio punto di vista. Occorre mettere le briglie alla fantasia dell'operatore, e i poteri della CONSOB possono essere utilizzati con maggiore o minore rigore e possono arrivare ad un rigore tale da bloccare tutte quelle iniziative — e non sono poche — che destano allarme e preoccupazione. Su questa strada forse sarebbe opportuno che lo stesso Parlamento, con un ordine del giorno od altri strumenti, suggerisse alcuni indirizzi nell'applicazione di detto rigore, in particolare per quanto riguarda i fondi già esistenti e — lo dico esplicitamente — i fondi esteri, per i quali, se non sbaglio, il controllo inizia per le future emissioni e non si applica alle operazioni già in corso.

Il penultimo comma dell'articolo 12 dice che le disposizioni previste dagli articoli sostitutivi dell'attuale articolo 18 del decreto-legge n. 95 « non si applicano alle operazioni già in corso, salvo l'obbligo da parte della società od ente che procede all'operazione medesima, entro i quindici giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge, della comunicazione prevista dal primo comma dell'articolo 18 del citato decreto-legge, e l'osservanza per il prosieguo delle eventuali disposizioni... emanate dalla Commissione per le società e la borsa ». La cosa quindi non è semplice, è delicata perchè si interviene su uno stato di fatto e bisogna procedere, come abbiamo già detto in occasione dell'indagine conoscitiva della scorsa estate, tenendo conto che ormai duemila miliardi, bene o male, sono stati raccolti e quindi sono coinvolti interessi collettivi ed individuali di grande portata.

A me pare che rispetto alle emissioni già effettuate sia dubbio che la CONSOB possa intervenire per applicare le norme di cui all'articolo 12, se non per la parte che riguarda la prescrizione di comportamenti che possono essere ormai non più modificabili per i controlli previsti dall'articolo stesso. Per le emissioni già effettuate, ripeto, è dubbio che la CONSOB possa intervenire. Allora io chiedo un chiarimento: quale controllo la CONSOB potrà effettuare su quelle emissioni?

Queste le motivazioni per le quali i senatori comunisti si asterranno sul testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

T A R A B I N I . Esprimo innanzitutto la mia perplessità sull'articolo 11 perchè un comma di questo articolo prevede addirittura un decreto motivato del Governatore della Banca d'Italia. A me non consta che il Governatore della Banca d'Italia abbia un potere del genere. Quindi, ho notevole preoccupazione per questa novità capace di riverberare effetti molto ampi in un campo estremamente delicato dove la distinzione delle responsabilità tra autorità governativa (il Ministero del tesoro o il Comitato del credito) e autorità tecnica — qui l'espressione « autorità » è impropria — è un tema che va trattato con grandissimo riguardo. È vero che la norma limita l'uso di questo potere alle esigenze dei flussi finanziari, ma anche questo è un punto che merita di essere meditato: il controllo dei flussi finanziari è di competenza della Banca d'Italia, ma il Ministero del tesoro ne rimane respon-

sabile come autorità amministrativa. È questo, quindi, un punto che merita di essere meditato attentamente.

Stanti le esigenze connesse all'approvazione di questa legge, il mio orientamento è quello di non modificare niente, almeno per ora. Ma mi sembra che le molte riserve qui espresse, in ordine alla emanazione di successivi provvedimenti con i quali provvedere in ordine ai fondi che non vengono disciplinati con questo provvedimento, debbano costituire una chiara annotazione a futura memoria. Il problema, dunque, rimane impregiudicato e la normativa in esame ha un significato puramente transitorio.

Questa annotazione dovrebbe essere espressa in modo formale da questa Commissione per evitare stravolgimenti che andrebbero al di là del tema dei fondi comuni di investimento.

P R E S I D E N T E . Ritengo che la osservazione del senatore Tarabini sia quanto mai pertinente e probabilmente qui vi è un errore di valutazione. Si doveva dire: « con provvedimento motivato » della Banca d'Italia e non « con decreto motivato » della Banca d'Italia. Quindi, agli atti della nostra Commissione, per una interpretazione precisa della legge, dovrebbe rimanere che questo non è un vero decreto, ma un provvedimento normativo della Banca d'Italia. Negli atti parlamentari rimarrà comunque chiaro l'intervento del senatore Tarabini, con la sottolineatura che mi sono permesso di fare.

T A R A B I N I . Forse, su questo punto, la Commissione potrebbe formulare un'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E. Sottopongo all'attenzione dei commissari la proposta del senatore Tarabini e cioè che l'interpretazione che si dà alla espressione « decreto motivato » di cui al quarto comma dell'articolo 11 vale nel senso di « provvedimento motivato » della Banca d'Italia.

D E S A B B A T A . Innanzitutto io credo che dovremmo vedere se il provvedimento sarà approvato senza eventuali emendamenti, e poi valutare l'opportunità di presentare un ordine del giorno su una materia che potrebbe essere interpretata in modo pericoloso (e dare alla Banca d'Italia una veste che non ha) per dire che è sbagliata la parola « decreto ». A questo punto, a mio avviso, l'unica strada percorribile è quella degli emendamenti.

R A S T R E L L I . Quello che, a nostro avviso, preoccupa nella faccenda è che, poichè la legge parla di decreto, qualunque altra forma di provvedimento, ancorchè suffragata da un parere della Commissione ribadito in Assemblea, qualunque forma sostitutiva potrebbe essere impugnata perchè non ha i requisiti che la legge determina perchè quel provvedimento possa avere poi efficacia. La legge così precisa. Vi è un problema di validità dell'atto amministrativo. Quindi, dovremmo innazitutto vedere se vi è in questa Commissione l'orientamento comune di non passare alcuna modifica, perchè in tal caso ricorrere a questo rimedio noi riteniamo che possa essere peggio del male.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

B E R L A N D A , *relatore alla Commissione*. Il relatore dà atto a tutti gli onorevoli senatori intervenuti nella discussione generale dell'impegno manifestato, ma ritiene di dover ricordare alla Commissione i lunghi e contrastati lavori parlamentari che si sono protratti per diverse legislature senza pervenire alla codificazione legislativa di un istituto finanziario che molti importanti paesi posseggono da decenni (partendo dalle iniziative del lontano 1964, dalle Commissioni di studio in sede ministeriale, per giungere alle iniziative parlamentari del Gruppo della Democrazia cristiana, ai provvedimenti approvati dai due rami del Parlamento).

Il dibattito e il lavoro compiuto alla Camera dei deputati hanno messo in evidenza orientamenti contrastanti, mentre il Senato aveva scelto giustamente di tenere ben di-

stinti, lo scorso anno, i problemi della regolamentazione dei fondi mobiliari da quanto altro si muove in questo settore. Il relatore, quindi, ritenendo che occorresse innanzitutto una migliore conoscenza della materia per arrivare, poi, a soluzioni definitive, nella sua relazione ha tenuto conto non solo del testo originario, ma del dibattito che il Senato ha sviluppato in settori più ampi.

La relazione che io ho svolto ieri sera in Commissione inizia con la parola « finalmente »: finalmente, perchè questo provvedimento sia approvato. È evidente che oggi vi è una svolta di orientamenti di alcune forze politiche: un Gruppo politico, la Democrazia cristiana, da 20 anni insiste per arivare alla definizione completa del provvedimento, mentre fino a ieri altri Gruppi politici con opinioni diverse e per varie ragioni erano ostili al potenziamento del sistema classico e ordinario di finanziamento dell'apparato produttivo con capitale di rischio, prevalente nelle economie occidentali più avanzate.

Va detto però chiaramente che le difficoltà non sono determinate solamente da diversi orientamenti politici: in questa materia vi sono grossi interessi anche per gli istituti bancari. Questo è il motivo per cui si è svolto un esame approfondito; non si tratta di un disegno di legge normalissimo, ma invece di un provvedimento che segna una svolta in alcuni orientamenti per adeguarsi al metodo adottato nei paesi industrializzati per il finanziamento delle imprese.

Il senatore Visentini nell'intervento di ieri, riprendendo quanto aveva accennato nei giorni scorsi su un quotidiano e in alcuni convegni, nella sostanza ha attenuato la sua rigida posizione, che riguardava l'esigenza della tipicizzazione dei titoli, atteggiamento sul quale deve riconoscere che si trova con suo figlio in minoranza in dottrina.

Il senatore Visentini ha detto che sarebbe stato preferibile parlare di comunicazione pura e semplice invece che di autorizzazione per l'istituzione del fondo aperto, e si è dichiarato disponibile ad aggiungersi ad altri parlamentari per predisporre a tale riguardo un'iniziativa legislativa per la quale ritengo che si possa dichiarare una disponibilità immediata, nel senso che in futuro sarà opportuno pensare ad una comunicazione invece che ad una autorizzazione, che comporta ritardi e distorsioni.

Per quanto riguarda il problema della trasparenza, si erano determinati durante l'indagine conoscitiva due orientamenti, ma la maggior parte aveva aderito alla tesi del professor Guido Rossi. Dissento, signor Presidente, da quanto afferma il senatore Visentini che sostiene che la trasparenza di cui all'articolo 12 riguarda solo chi emette i titoli. Non è vero, si attribuisce alla CONSOB il potere di autorizzare il prospetto e la rete di vendita, e se la CONSOB sarà rigorosa dovrà farsi dire chi è che emette i titoli, chi sono i componenti, quale operazione si vuole fare, le regole del contratto; e penso che bene faremo a dare indicazioni in questo senso. Ciò costituirà un mezzo normale per un approccio sperimentale e per arrivare ad una tipicizzazione. È chiaro che entro pochi anni si stabilirà, ad esempio, che i certificati di associazione in partecipazione devono essere fatti in un certo modo, e ciò non costituisce solamente la trasparenza dell'ente emittente ma anche del contenuto delle emissioni. Si arriverà così a tipicizzare in via di fatto, valutando in seguito se sarà opportuna o meno una sanzione legislativa. Nella sostanza, comunque, ho rilevato un assenso del senatore Visentini a questo provvedimento, accompagnato però all'esigenza di migliorare, con la collaborazione di tutti, e attraverso disegni di legge successivi, quanto è contenuto nel provvedimento in esame.

Il senatore Scevarolli si era associato nel suo breve intervento alla proposta di approvare senza modifiche il disegno di legge, riservandosi di fare ulteriori dichiarazioni che poi non ha fatto.

Il presidente Segnana ha sostenuto che il disegno di legge va approvato e che i temi da approfondire potranno essere da noi esaminati quando ci saremo liberati da impegni di altra natura più importanti.

Anche il ministro Forte ci ha raccomandato ieri di approvare il disegno di legge così come è, anche se è vero che contiene una disciplina fiscale soltanto parziale; vor-

rei precisare che tale disciplina non riguarda i fondi esteri, per i quali esiste un'altra normativa.

Il senatore Venanzetti, dopo aver richiamato il lavoro svolto lo scorso anno, ha sostenuto che, nonostante la nostra buona volontà, l'ottimo disegno di legge n. 2124 sui fondi immobiliari non verrà approvato. Intendo richiamarmi, signor Presidente, agli sforzi compiuti da una parte dei parlamentari. Sta a testimoniore una precisa volontà politica l'aver presentato con il disegno di legge n. 2124, mentre la Camera stava discutendo su cosa fare del presente disegno di legge, le conclusioni di un'indagine conoscitiva del Senato sui fondi immobiliari. È la testimonianza che qualche parte politica vuole varare il provvedimento. Non si ha la presunzione di sostenere che sia la soluzione migliore, pur avendo utilizzato i lavori di esperti del Ministero; ripeto, però, che con il contributo del Governo e di altri Gruppi sarà possibile affrontare rapidamente il problema a sè stante dei fondi immobiliari e dei certificati connessi.

Le altre osservazioni del senatore Venanzetti sono legate all'esperienza da lui vissuta come rappresentante del Governo. Se la Banca d'Italia è autorevole, occorre considerare tutto quello che sostiene: il discorso della platea di titoli nei quali investire, con la limitazione al 10 per cento per quelli non quotati, non è un'invenzione del Senato ma una proposta della Banca d'Italia.

Circa il discorso del silenzio-assenso, devo ricordare che si tratta di materia finanziaria. Non so se sarà accolta la richiesta, che abbiamo rinnovato, di andare a vedere cosa succede in altri paesi dove le procedure non durano anni o semestri ma minuti. I colleghi conoscono certamente le difficoltà che incontrano le società per azioni quando hanno bisogno di aumentare il capitale al di sopra dei 2 miliardi; i tempi aziendali e le esigenze finanziarie richiedono interventi rapidi ed oggi l'autorizzazione da ottenere comporta ritardi. Ritengo che i novanta giorni siano un termine ragionevole. Anche in questo caso, comunque, l'esperienza potrà aiutarci. Diverso è il problema del silenzio-assenso relativo all'avvio, da parte di un gestore già autorizzato, di un nuovo fondo. Anche in questo caso l'esperienza potrà darci suggerimenti.

Il limite del 10 per cento di investimento in azioni non quotate aveva trovato molti consensi anche al Senato. La Banca d'Italia ha sostenuto che il mercato ufficiale non presenta materiale sufficiente per rispondere alle richieste che si presenteranno e che, pertanto, è opportuno evitare certe conseguenze.

Il senatore Bonazzi ha riconosciuto che molte modifiche sono migliorative del testo ed ha ripreso il discorso dei termini per la autorizzazione ad istituire fondi. Ripeto che ritengo che i novanta giorni siano un termine ragionevole. Per quanto riguarda l'ultimo comma dell'articolo 8, la Camera ha escluso il riferimento al fallimento; occorre evitare conflitti già verificatisi tra magistratura, Banca d'Italia ed altri enti e ricondurre tutta la materia ad uno stesso alveo giurdisdizionale. A tale riguardo, però, desiderei che il Governo fornisse chiarimenti per rispondere a quanto richiesto dal senatore Bonazzi.

Per ciò che attiene agli articoli per i quali il senatore Bonazzi ha auspicato un'interpretazione autentica, devo dire che condivido la sua osservazione; mi pare di aver detto nella relazione che il triennio di attività vale per la professione di agente di cambio come pure per funzioni di carattere direttivo in enti del settore creditizio, finanziario o assicurativo. Il requisito dell'adeguata organizzazione aziendale deve valere sia nel caso che si tratti di un'unica banca con depositi per un importo non inferiore a 700 miliardi, sia nel caso che si tratti di una banca depositaria che ha la garanzia di altre banche (con una raccolta globale di pari importo) le quali debbono avere un'organizzazione adeguata.

Confermo che il trattamento fiscale, previsto all'articolo 9, si applica solo ai fondi comuni mobiliari.

Circa l'esigenza di regolamentare ciò che non è compreso in questo disegno di legge ripeto quanto già detto in precedenza dal presidente Segnana, da me e dal ministro

Forte: il Governo dovrà mantener fede alla volontà di intervenire nel settore.

Concludo condividendo l'invito rivolto dal senatore Bonazzi a far sì che i compiti molto vasti affidati alla CONSOB, sia in fase di approvazione del prospetto che di informativa continua che deve intercorrere tra società emittenti e CONSOB, vengano esercitati con rigore. Solamente questo consentirà di arrivare ad una tipicizzazione e farà evitare scorribande pericolose da parte di chi non è sottoposto al controllo.

Per quanto riguarda l'osservazione del senatore Tarabini che il Presidente ha già accolto, non so quale potrà essere la formulazione per chiarire che si tratta di un provvedimento motivato.

Concludendo, io ritengo che si debba rinnovare l'invito alla Commissione ad approvare il testo così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, senza cioè modificazioni, per due motivi principali: in primo luogo perchè rinviare alla Camera questo testo, con le perplessità che sono emerse, per riaprire il dibattito in quella sede rischia di far fallire per la seconda volta il provvedimento e di non veder nascere un istituto così importante; in secondo luogo, perchè il Parlamento deve finalmente intervenire poichè potrebbe anche darsi che a qualcuno questo ritardo faccia comodo. Infine, questo mi sembra un modo corretto di tutelare anche i risparmiatori.

B O N A Z Z I . Vorrei chiedere al relatore la sua opinione sul penultimo comma dell'articolo 12 inerente le operazioni già in corso e le disposizioni che in merito può dare la CONSOB.

B E R L A N D A , *relatore alla Commissione*. Se una società continua ad emettere la stessa serie di titoli, nasce oggi l'obbligo di comunicazione agli organi di controllo della CONSOB.

B O N A Z Z I . Si può anche intendere: relativamente alla stessa specie di operazioni.

M A N F R E D I , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Si tratta di quindici giorni di tranquillità tra l'entrata in vigore della legge e la denuncia che fa l'interessato.

Desidero innanzitutto ringraziare il relatore e l'intera Commissione per il dibattito, il contributo ed anche alcune critiche che, avendo tutte senso costruttivo, rendono il provvedimento più completo e in qualche modo più comprensibile, in ordine a quelli che saranno gli effetti del provvedimento stesso. Mi riconosco in pieno nella relazione svolta dal senatore Berlanda, nelle osservazioni ribadite a conclusione del dibattito generale e nello spirito che ha informato il relatore nella sua esposizione, quello cioè di cercare di chiudere questa fase di istruttoria e di approvare il provvedimento per consentire di dare al settore con rapidità una normativa.

Circa le preoccupazioni di fondo che sono state espresse dai senatori Venanzetti e Bonazzi, desidero dire subito che il Governo è disponibile ed impegnato affinchè avvenga un rapido esame del provvedimento di legge proposto qui in Senato in ordine al problema dei fondi immobiliari. Il senatore Venanzetti sa perfettamente — perchè mi ha preceduto, ed in modo certamente più pregnante e qualificato — che il Governo su questo è pienamente impegnato ad andare avanti e che in proposito si riserva di prendere una iniziativa propria quando questa fase sarà chiusa.

Per quanto concerne le osservazioni che vanno dall'articolo 11 in poi, che sono i momenti più qualificanti ed in qualche modo più importanti del provvedimento, prima di entrare in argomento desidero dare alcune precisazioni, così come peraltro ha fatto anche il senatore Berlanda.

Il triennio vale per tutti: questa è l'interpretazione data dal Governo all'articolo 1, quarto comma. Questo è un dato di fondo, perchè coinvolge sia gli amministratori che i dirigenti e coloro che hanno avuto esperienze come agenti di cambio.

Il problema dell'organizzazione aziendale è un requisito fisso. Il discorso del collegamento con altri istituti è legato ai 700 miliardi di raccolta, quindi non riguarda

l'organizzazione aziendale, che resta in questa interpretazione data anche dal Governo.

Circa i fallimenti, sono d'accordo con quanto ha detto il senatore Berlanda sulla necessità di rendere uniforme la normativa in questo settore.

Sull'articolo 9 il sottosegretario Moro darà risposte pertinenti in relazione al suo ufficio.

Per quanto riguarda l'articolo 11, come è noto, il Senato aveva fissato nel successivo articolo 12 una delega al Governo. Così come l'articolo 11 era formulato, non bloccava la possibilità di agire, ma dava una facoltà al Ministero del tesoro, nella convinzione che questo avrebbe usato questa facoltà in termini di contenimento e di freno, perchè poi, con l'articolo 12, si prevedeva una delega legislativa che avrebbe dovuto impegnare il Governo, attraverso una serie di decreti, a stabilire l'intera normativa conseguente. La Camera dei deputati si è trovata di fronte alla necessità di procedere in sede legislativa, per comune accordo, ed ha quindi dovuto rivedere il contenuto dell'articolo 12, essendo noto che in sede legislativa non possono essere approvati provvedimenti se si prevedono deleghe al Governo.

Perciò il provvedimento passa attraverso la necessità di un controllo — all'articolo 11 nel testo della Camera — dei flussi finanziari, argomento sul quale la Commissione competente della Camera dei deputati si è lungamente misurata. Il Governo ha cercato in tutti i modi di rendere più pregnante il discorso del controllo, perchè era necessario che esso non investisse soltanto l'aspetto del flusso in quanto tale, ma anche il merito delle offerte che venivano fatte al pubblico. Siamo pertanto arrivati all'approvazione dell'articolo 11 con un cambiamento: un passaggio cioè di compiti dal Ministero del tesoro alla Banca d'Italia. Non si tratta di una rinuncia, ma di una scelta che va nella logica del provvedimento, che assegna alla Banca d'Italia il compito principale, che è quello di partenza nel settore, e alla CONSOB il controllo della gestione.

A questo punto il Ministero del tesoro, dopo un confronto con la Commissione, ha consentito che fosse impegnata la Banca d'Italia in una logica che deriva da tutti i compiti che a questa sono affidati con gli articoli precedenti, in particolare per quanto riguarda l'articolo 7, che determina la vigilanza della Banca d'Italia stessa.

Cioè l'articolo 11 praticamente non poteva che essere ricondotto al compito di vigilanza che aveva la Banca d'Italia, ed è per questo che si è lasciato alla Banca d'Italia questo compito. Non per questo il Tesoro ha rinunciato alla propria competenza.

Il discorso dei venti giorni è un discorso che va riletto sommando i quindici giorni di tempo di domanda, i venti giorni di ricevimento, più i venti giorni per le eventuali osservazioni. Pertanto c'è una somma di tempi che garantiscono sia l'interessato sia la Banca d'Italia. Valgono qui le ragioni dette dal relatore Berlanda di non creare tempi lunghi, perchè il mercato è un mercato di rapida evoluzione.

Il problema del decreto. Noi avevamo a suo tempo presentato come Governo un articolo (10-*bis*, che poi è diventato articolo 11) che prevedeva un provvedimento motivato e non un decreto. Ho guardato un attimo gli atti che ho del dibattito alla Camera, e purtroppo in quella nota, nello scrivere sotto dettatura, qualcuno ha scritto decreto invece di provvedimento. Si tratta quindi di un mero errore materiale, ed a nostro avviso l'espressione va interpretata non come decreto in quanto tale ma come provvedimento. Pertanto riteniamo anche come Governo che sia sufficiente poter interpretare questo termine in quanto provvedimento e non in quanto decreto formale, così come è competenza dell'Esecutivo provvedere in merito.

La responsabilità che lega il CIPE e il CICR non è che sia legata all'attività normale, bensì impegna il CIPE e il CICR ad entrare nel merito e stabilire *ad hoc* con provvedimenti propri quali sono le direttive a carattere generale cui si deve informare la Banca d'Italia. È attraverso questi provvedimenti che ritorna il Ministero del tesoro con la proprio competenza.

Il discorso dell'articolo 13: noi diciamo subito che la Commissione e il Governo hanno ritenuto di dare, attraverso queste modifiche al decreto-legge n. 95, un compito preciso alla CONSOB che è quello di tipicizzare e di graduare questi titoli.

Per quanto riguarda i soggetti, quello che è previsto al nuovo articolo 18 è abbastanza chiaro, per cui la trasparenza diventa un impegno che la CONSOB deve adeguare seguendo l'evoluzione del mercato. La trasparenza diventa un'azione che deve svolgere la CONSOB, nel controllo, e quindi nel seguire la evoluzione dell'applicazione della legge. Mi pare che l'accordo che c'è stato tra la Banca d'Italia e la CONSOB sia sufficiente a fugare il dubbio che la trasparenza finisca per essere una trasparenza parziale e non totale.

Per quanto riguarda lo spazio dei quindici giorni, di cui al penultimo comma dell'articolo 12, bisogna dire che è uno spazio sufficiente e necessario perchè ci può essere un blocco di quelle che sono le attività in corso. Credo che sull'interpretazione della norma non vi siano dubbi là dove si dice « per il prosieguo delle eventuali disposizioni ». Ma il prosieguo è sempre riferito alle operazioni già in corso. Non per niente si parla di prosieguo e non di inizio. Quindi il prosieguo delle operazioni in corso rientra nell'osservanza delle norme che verranno stabilite.

Credo che con questo chiarimento e con le risposte che sono state date dal relatore sia possibile riconoscere a questo provvedimento il valore che esso deve avere e cioè di portare finalmente nel settore una regolamentazione di norme, lasciando effettivamente all'attività di gestione, ma anche all'attività del Parlamento, la possibilità che si traggano dalla prima fase di gestione alcune conclusioni. Così come ribadisco l'impegno del Governo di riprendere il discorso rapidamente per quanto riguarda i fondi comuni immobiliari.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il sottosegretario di Stato per il tesoro Manfredi.

M O R O , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Vorrei dare subito alcuni chiarimenti sulla tassazione dei fondi esteri. Ai fondi mobiliari esteri relativi ad istituti con stabile organizzazione in Italia si applica la ritenuta alla fonte ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

Per gli istituti che non hanno stabile organizzazione in Italia questi fondi non sono tassati in Italia ma all'estero con il sistema fiscale vigente all'estero. Però vengono tassati in Italia come quota di associazione in partecipazione e dichiarati nel quadro 5 nei redditi di capitale.

Già il senatore Berlanda ieri ha fatto presente che non sono redditi di capitale in quanto si attua una ricapitalizzazione delle quote del fondo invece che una distribuzione. Quindi necessita una disciplina fiscale per i soggetti che gestiscono in Italia fondi esteri previa la precisazione delle norme di controllo che il fisco deve applicare e anche la forma di comunicazione che deve essere data all'avvio dei titoli azionari.

Quindi ribadisco quanto espresso dal Ministro ieri e cioè che il Governo conferma la necessità di riordinare tutta la materia fiscale in esame e ribadisce l'intenzione anche di disciplinarla dal punto di vista fiscale con queste norme che dovrebbero essere varate entro breve tempo.

P R E S I D E N T E . Non sono stati presentati emendamenti al testo pervenutoci dalla Camera dei deputati. Non possiamo però procedere nell'esame degli articoli del disegno di legge non essendo ancora pervenuti i pareri richiesti alla 2ª e alla 5ª Commissione.

Pertanto se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12.30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOLINI